

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

Ordinanza n. 62 Prot. n.

Lì 21/08/2019

Oggetto: Ordinanza divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o materiali similari in occasione della manifestazione "Feste Patronali Classe 1968" del 22-23-24 e 25.Agosto 2019 - concerto di Luca Carboni

Il Sindaco

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcool correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Considerato che i giorni 22-23-24 -25 agosto 2019 si terranno i festeggiamenti dei Santi Patroni Via Duca degli Abruzzi, Piazza Gramsci, Piazza Umberto I, e il 25 agsoto c.a. il concerto del cantante Luca Carboni nella piazza Umberto I[^] di questo Comune;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona e non;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre che al decoro urbano, anche a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma i giorni 22-23-24-25 Agosto 2019, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi dei quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che" ... eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento della manifestazione in parola dei giorni 22-23-24 agosto c.a e 25 agosto c.a. – concerto di Luca Carboni e nelle aree di svolgimento della stessa:

- a) è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- b) è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- c) è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

d. Sindaço de Rosa

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura dell'Aquila, alla Questura dell'Aquila, al Comando Stazione Carabinieri di Luco dei Marsi e al Comando della locale Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al TAR;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, 21/08/2019